

REP. N°

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADALE FRA LA VIA XXV APRILE E LA VIA STRADONCELLO E AMPLIAMENTO DELLA VIA XXV APRILE, IN COMUNE DI RIPALTA GUERINA - PROVINCIA DI CREMONA

(ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento vigente del Parco regionale del Serio)

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilatrecento il giorno del mese di, presso la sede dell'Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio – Piazza Rocca, n° 1 – 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Fra le parti:

a) *Zendra dott. Danilo*, nato a (BG) il/../....., che interviene in questo atto nella sua qualità di Direttore F. F. del Parco ed agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio (che di seguito verrà citato come PARCO) Codice Fiscale n. 92001500161, domiciliato per la carica presso la sede del Parco, Piazza Rocca, n° 1 – 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG);

b), nato a (.....) il, domiciliato a (.....) in Via, cod. fisc, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune di RIPALTA GUERINA (CR), di seguito denominata COMUNE,

RICHIAMATI

- Il Piano Territoriale di Coordinamento vigente del Parco del Serio, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 28/05/2008 n° VIII/7369, che, all'art. 37 *“Infrastrutture stradali e ferroviarie”* norma la realizzazione di tali infrastrutture all'interno del territorio del Parco regionale del Serio, opere considerate, nel loro complesso, di rilevante interesse paesistico-ambientale, in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia ed orografia del parco;
- per tali motivazioni, la loro progettazione è assoggettata alla redazione di apposita *“Dichiarazione di compatibilità ambientale”*, avente i contenuti previsti dall'art. 15 delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio;
- Il Piano di Governo del territorio del Comune di Ripalta Guerina (CR);

PREMESSO

- che il COMUNE ha inoltrato al PARCO in data 12 aprile 2013, prot. n° 1340/2013/cat. 6/cl. 6.09, e successivamente integrato in data 03 maggio 2013, prot. n° 1559/2013/cat. 6/cl. 6.09, istanza di Autorizzazione paesaggistica e Dichiarazione di compatibilità ambientale per poter realizzare un progetto di collegamento stradale fra la Via XXV Aprile e la Via Stradoncello e di ampliamento della Via XXV Aprile, in territorio assoggettato alla tutela del Parco regionale del Serio;
- che al fine di meglio illustrare gli obiettivi del COMUNE è stato elaborato un progetto ed un relativo studio propedeutico alla DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE, redatta ai sensi degli artt. 15 e 38 delle N.T.A. di P.T.C. del Parco regionale del Serio;

• che l'intervento proposto prevede, una volta completate le opere, di realizzare anche delle opere di mitigazione ambientale e contestualizzazione della nuova infrastruttura stradale e di ampliare la Via XXV Aprile, riqualificandola, ampliandone il sedime e riequipaggiandola con la siepe che storicamente la accompagna verso il centro0 abitato di Ripalta Guerina;

• che tale progetto è costituito dai seguenti allegati grafici:

1. *Tavola 1: inquadramento generale – rilievo dello stato di fatto;*

2. *Tavola 2: Progetto – sezioni tipo*

3. *Tavola 3: Profilo fognature e particolari;*

4. *Allegato 1: relazione tecnica;*

5. *Allegato 2: quadro particellare di esproprio;*

6. *Allegato 3: Capitolato Speciale d'Appalto;*

7. *Allegato 4: Capitolato Generale d'Appalto;*

8. *Allegato 5: Computo metrico estimativo*

9. *Allegato 6: Piano della Manutenzione;*

10. *Allegato 7: Documentazione fotografica;*

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione, così come l'allegato progetto e Dichiarazione di Compatibilità Ambientale.

ART. 2 - Il PARCO e il COMUNE prendono atto della dichiarata intenzione di realizzare importanti interventi finalizzati a migliorare sotto l'aspetto viabilistico il territorio comunale e dare risoluzione al transito dei mezzi pesanti destinati all'agricoltura nonché al servizio di trasporto pubblico, che attualmente transitano lungo le vie del centro storici;

La situazione che verrà realizzata al termine dei lavori proposti soddisfa, con il

raggiungimento dell'obiettivo, le aspettative del PARCO e del COMUNE.

Al fine di garantire la massima trasparenza e fattibilità in merito agli interventi proposti secondo i qualificanti contenuti riassunti nelle tavole progettuali, l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Parco sarà subordinata alla verifica del completo rispetto delle previsioni e prescrizioni progettuali in ordine alle compensazioni e mitigazioni ambientali.

ART. 3 – Il PARCO non ritiene di richiedere al COMUNE l'accensione di alcuna garanzia sulle opere a verde e di arredo urbano, dal momento che esse stesse trovano capienza all'interno del Quadro Economico dell'opera e pertanto saranno gravate dalle garanzie di legge, sia in ordine alla loro esecuzione, che alle sostituzioni delle fallanze che dovessero presentarsi prima del collaudo delle opere a verde;

ART. 4 – Il COMUNE si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni dettate in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio di Gestione del Parco e segnatamente l'integrazione delle opere di mitigazione ambientale con la realizzazione del filare alberato in lato nord della Via Stradoncello e fino alla intersezione con la nuova strada, oltre alle opere di compensazione e mitigazione ambientale già previste dal progetto che verrà autorizzato.

ART. 5 - Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto è a carico del COMUNE.

ART. 6 - La soluzione delle eventuali controversie inerenti l'interpretazione della presente Convenzione, è affidata ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato dal COMUNE, da un membro nominato dal PARCO e da un terzo, con funzione di Presidente, nominato dai due arbitri d'accordo fra loro. In caso di disaccordo per la nomina del terzo arbitro quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di CREMONA il quale provvederà a nominare anche gli altri due

qualora le parti interessate non vi provvedano nei termini stabiliti. Il Collegio arbitrale deciderà *ex bono et aequo* ed il suo lodo sarà inappellabile.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Romano di Lombardia,

IL PARCO

IL COMUNE
